

DIREZIONE GENERALE TECNICA
Area Trotto – Segreteria
A MEZZO FAX

CIRCOLARE N.15
del 15.12.2008

A
ANACT

A TUTTE LE

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

SOCIETA' DI CORSE

LORO SEDI

Oggetto: *modifica artt. 1, 7 e 9 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano.*

Si comunica che con decreto n.14498 del 30.10.2008 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono stati modificati gli artt.1, 7 e 9 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano, secondo i testi di seguito riportati e pubblicati sul sito dell'UNIRE all'indirizzo www.unire.it nella sezione Trotto – normativa e circolari.

oooooooooooo

“Art.1

Iscrizione dei puledri al libro genealogico

L'Ufficio Centrale (U.C.) provvede all'iscrizione al Registro puledri del libro genealogico del cavallo Trottatore italiano ed al rilascio del documento di identificazione (passaporto) solo dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti sulla base della seguente documentazione, da depositare entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro e, comunque, non oltre il 31 dicembre previo versamento del diritto di segreteria annualmente determinato nell'ammontare dall'Ente:

- 1) dichiarazione di nascita prevista dall'art. 6 del disciplinare da inviare, compilata sull'apposito modello, all'ANACT, ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi entro 7 giorni dall'evento. Su tale modello deve essere applicato uno degli stickers previsti all'art.7 delle presenti norme tecniche;
- 2) verbale di identificazione del puledro sotto la madre, impianto del microchip e prelievo del campione biologico per l'accertamento dell'ascendenza (paternità e maternità). L'identificazione deve avvenire, pena la non iscrivibilità del puledro, entro 6 mesi, come previsto dalla normativa dell'anagrafe degli equidi e, comunque, non oltre il 31 dicembre

- dell'anno di nascita. Tale ultimo termine è prorogato fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di nascita del puledro nel caso delle fattrici estere, secondo quanto disposto dall'art.9, 3° comma delle presenti norme tecniche;
- 3) analisi di ascendenza (paternità e maternità) effettuata mediante esame del DNA. Qualora si rendessero disponibili strumenti più avanzati per l'accertamento della parentela, essi potranno essere adottati dietro apposita delibera della Commissione Tecnica Centrale;
 - 4) copia del Certificato di Intervento Fecondativo (C.I.F.) di cui al D.M. 403 del 19 luglio 2000 relativo al puledro del quale si chiede l'iscrizione. Su tale certificazione deve essere applicato uno degli stickers di cui all'art.7 delle presenti norme tecniche;
 - 5) Attestazione dell'avvenuto versamento all'UNIRE dell'importo previsto per l'identificazione e la successiva iscrizione del puledro al libro genealogico.

Il proprietario è tenuto a comunicare all'U.N.I.R.E. ogni variazione utile per il corretto aggiornamento del passaporto, compresa ogni variazione dello stato segnaletico di quest'ultimo (mantello, nuovo microchip, castrazione ecc.).

Art.7

Limiti di impiego degli stalloni

A partire dalla stagione di monta 2006 si stabilisce in 150 il numero di fattrici iscritte al libro genealogico del cavallo Trottatore italiano che possono essere coperte, nello stesso anno solare, dallo stesso stallone indipendentemente dal tipo di inseminazione..

Al riguardo l'U.C. provvede annualmente, su richiesta del proprietario dello stesso, all'emissione con modalità informatiche di apposite breeding card nel limite massimo consentito.

Ogni breeding card è costituita da due stickers con codice a barre identico, su cui è riportato il nome dello stallone, l'anno della stagione di monta ed il numero di intervento fecondativo in serie.

Viene stabilito che gli stalloni funzionanti all'estero sia in paesi UE che extra UE in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 delle presenti norme tecniche possono servire in Italia con seme refrigerato o congelato un limite massimo di 150 fattrici.

Il germoplasma di uno stallone deceduto è utilizzabile solo nella stagione di monta in cui lo stesso stallone è morto.

Art.9

Norme per la permanenza di fattrici all'estero per la copertura.

Le fattrici iscritte al libro genealogico del cavallo Trottatore italiano possono essere temporaneamente trasferite in altri Paesi purché rientrino in Italia entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per esser iscritti al libro genealogico del cavallo Trottatore italiano, i loro prodotti concepiti all'estero devono essere figli di stalloni che al 31 dicembre dell'anno precedente l'inseminazione erano già in possesso dei requisiti previsti e devono rientrare in Italia insieme alla madre per gli adempimenti di identificazione di cui all'art.1. In caso di mancato rientro della fattrice nei termini

previsti, i suoi prodotti nati o concepiti all'estero non potranno in alcun caso essere iscritti al libro genealogico del cavallo Trottatore italiano. L'ascendenza dei prodotti deve essere verificata mediante analisi ufficiali.

Le fattrici iscritte ad un libro genealogico estero riconosciuto e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 delle presenti norme tecniche possono essere registrate al libro genealogico del cavallo Trottatore italiano anche se gravide e con al seguito l'ultimo loro prodotto. I loro prodotti potranno essere iscritti al libro genealogico del cavallo Trottatore italiano purché non già iscritti ad altro libro genealogico e siano figli di stalloni che al 31 dicembre dell'anno precedente l'inseminazione erano già in possesso dei requisiti previsti agli artt.2 e 3 delle presenti norme tecniche.

Dette fattrici devono essere importate non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di iscrizione al libro genealogico.

Possono essere iscritti al libro genealogico del cavallo trottatore italiano sia il prodotto nato nell'anno della presentazione della domanda di iscrizione della fattrice che quello che eventualmente la fattrice stessa reca in grembo al momento dell'importazione, purché il 1° venga identificato entro il 31 dicembre dell'anno di nascita.

Per il prodotto già nato nell'anno della domanda di iscrizione della fattrice al libro genealogico, qualora l'importazione effettiva avvenga oltre il 31 ottobre del medesimo anno è prevista una proroga del termine entro cui deve essere effettuata l'identificazione che, quindi, potrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di nascita del puledro.

L'ascendenza dei prodotti deve in ogni caso essere verificata mediante analisi ufficiali.

In entrambi i casi previsti dal presente articolo, eventuali divieti di movimentazione degli equini adottati dalle autorità sanitarie ufficiali del Paese estero prolungano i termini del rientro delle fattrici. ”

oooooooooooo

Le disposizioni degli artt.1 e 7 si applicheranno a partire dalla stagione di monta dell'anno 2009.

La disposizione dell'art.9 si applica a partire dal 1° gennaio 2009.

Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni degli artt.1 e 7 si precisa che è prevista, a partire dalla stagione di monta 2009, una gestione informatizzata delle breeding card nel numero massimo di 150.

L'UNIRE effettua detta gestione avvalendosi dell'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Trottatore (ANACT).

I proprietari di stalloni regolarmente autorizzati alla riproduzione devono, con apposita nota, comunicare all'UNIRE – Area Trotto (Ufficio Controllo Produzione) e all'ANACT l'elenco degli stalloni che intendono utilizzare nella stagione di monta di riferimento.

L'UNIRE effettua le necessarie verifiche relative all'autorizzazione degli stalloni alla riproduzione e all'esatta titolarità degli stessi provvederà ad inviare, secondo richiesta, le breeding cards al proprietario dello stallone e/o al gestore dello stesso.

Ogni singola breeding card è composta da due stickers recanti lo stesso codice a barre sul quale è riportato il nome del cavallo e l'anno della stagione di monta.

I due stickers che compongono ogni singola breeding card sono distinti dalle lettere A e B.

Ogni breeding card reca, pertanto, un codice a barre che identifica univocamente l'etichetta stessa e lo stallone a cui si riferisce.

Il numero indica di quale intervento fecondativo si tratta tra i 150 ammessi dalla normativa. La lettera distingue la destinazione dello sticker, come espressamente indicata sullo stesso.

Si precisa che la generazione ed il successivo rilascio delle breeding cards, nel numero massimo consentito di 150 per ogni stallone, può avvenire per una sola volta per ogni stagione di monta. Al momento del rilascio della breeding card avverrà un annullamento automatico segnalato con un flag e non sarà più possibile effettuare rilasci successivi per la stessa breeding card.

Il gestore dello stallone deve inviare obbligatoriamente, all'UNIRE Area Trotto e all'ANACT, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno della stagione di monta di riferimento l'elenco delle breeding utilizzate con l'indicazione del nome delle fattrici.

Si richiama all'osservanza della normativa e si sottolinea che gli stickers devono essere applicati sul CIF e sulla denuncia di nascita, secondo le indicazioni riportate sugli stessi..

In assenza degli stickers sulla documentazione sopra richiamata, prevista dall'art.1 delle Norme Tecniche, il puledro non può essere iscritto al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano.

oooooooooooo

Si prega i destinatari della presente di dare massima diffusione alle presenti disposizioni regolamentari.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Stefania Mastromarino